

## Agevolazioni fiscali sulle donazioni alle ONLUS

I contribuenti che effettuano **erogazioni liberali** e donazioni in denaro in favore di Onlus ed enti benefici in genere possono ottenere importanti detrazioni fiscali.

Al fine di fruire di tali detrazioni fiscali è necessario che le spese sostenute siano documentate ed effettivamente destinate ad enti che hanno scopi sociali di natura non lucrativa.

### Detraibilità e deducibilità per le donazioni delle persone fisiche alle ONLUS

Per persone fisiche si intendono, oltre ai singoli cittadini non titolari di partita IVA, anche gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone.

Per le **persone fisiche** le agevolazioni fiscali previste per le donazioni, erogazioni e liberalità effettuate a favore delle ONLUS possono essere, a scelta del contribuente, di due tipi:

- **deducibilità**, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di euro 70.000 per anno;
- **detrazione IRPEF 26%**, nel limite massimo di 30.000 euro, per una detrazione fiscale complessiva di euro 7.800.

### Detraibilità e deducibilità per le donazioni delle imprese alle ONLUS

Per imprese si intendono le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Per le **imprese** le agevolazioni fiscali previste per le donazioni, erogazioni e liberalità effettuate a favore delle ONLUS possono essere, a scelta del contribuente, di due tipi:

- **deducibilità**, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di euro 70.000 per anno;
- **deducibilità** delle liberalità per un importo non superiore a 30.000 euro o, se maggiore, al 2% ai fini del reddito da assoggettare ad IRES.


### Le donazioni di beni/prodotti delle imprese alle ONLUS

Le imprese possono donare alle ONLUS anche **beni** normalmente destinati alla vendita. In questo caso, la normativa fiscale prevede la possibilità del **non assoggettamento** IRES, IRPEF e IVA delle relative cessioni.

Tale agevolazione fiscale vale solo se l'oggetto della donazione (il bene) abbia un **costo unitario inferiore ai 50 euro** ovvero se, al momento dell'acquisto o importazione del bene medesimo, non è stata operata la detrazione dell'IVA.


# Agevolazioni fiscali 2016 sulle donazioni alle

## ONLUS



### ATTENZIONE

In ogni caso, l'agevolazione compete a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o posta ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.



## Altre agevolazioni fiscali per le imprese

1